

Gentili Associati,

su disposizione del Vice Presidente con delega ai rapporti interni, Filippo Torrente, vi trasmettiamo, in allegato, la bozza di Statuto, modificato sulla base dei nuovi principi organizzativi previsti dalla Riforma Pesenti di Confindustria, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea straordinaria del prossima 4 luglio

Di seguito riportiamo una breve sintesi della principali modifiche.

La parte iniziale relativa alla mission alle attività istituzionali dell'Associazione è stata semplificata e razionalizzata sulla base delle indicazioni confindustriali.

Per quanto riguarda la governance associativa, il Consiglio Generale sostituisce la Giunta e il Consiglio di Presidenza sostituisce il Consiglio Direttivo. Entrambi gli organi durano in carica quattro anni.

Nel Consiglio Generale è stato assicurato il massimo livello di rappresentatività e la presenza adeguata ed equilibrata di tutta la base associativa (per settori, dimensioni), riconoscendo il ruolo preponderante che la trasformazione del pomodoro riveste in ambito associativo.

Per il Gruppo Giovani abbiamo immaginato una soluzione che, compatibilmente con le indicazioni di Confindustria, ci ha permesso di salvaguardarne la rappresentatività e proseguire il processo di cambio generazionale degli organismi di governance iniziato in questi anni.

Lo Statuto è accompagnato da un Regolamento di attuazione che contiene le procedure per la gestione e il funzionamento degli organi associativi. In particolare, per quanto concerne la composizione del Consiglio Generale è stato previsto che una percentuale dei rappresentanti eletti dovranno essere espressione delle piccole e medie imprese di trasformazione del pomodoro.

I testi, che hanno già ottenuto un primo parere positivo, anche se non ufficiale, da parte di Confindustria, sono in attesa del parere definitivo di conformità del Comitato per l'implementazione della riforma e per il supporto ai processi aggregativi di Confindustria, che contiamo di vere nei prossimi giorni.



ANICAV

Associazione Nazionale Industriali
Conservas Alimentari Vegetali

Naturalmente, eventuali modifiche e/o integrazioni che potranno essere richieste dalla Confederazione saranno immediatamente comunicate prima della discussione per l'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria.

Con viva cordialità.

Il Direttore

Dott. Giovanni de Angelis

STATUTO ANICAV

ASSEMBLEA ORDINARIA

BOZZA RIFORMA PESENTI

Assemblea Straordinaria dei Soci

4 luglio 2016



STATUTO ANICAV

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Articolo 1 – Vision e mission

L'Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali - in forma abbreviata ANICAV – con sede in Napoli, Centro Direzionale, Viale della Costituzione Isola F/3 è l'Associazione delle imprese che esercitano attività industriale o commerciale nel campo delle conserve alimentari di derivazione vegetale e settori affini, così come identificati dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa.

L'Associazione ha sede in Napoli, Centro Direzionale, Viale della Costituzione Isola F/3. Con delibera dell'Assemblea può trasferirsi altrove detta sede, nonché, con delibera della Giunta possono istituirsi altre sedi, uffici, delegazioni, sia in Italia che all'Estero.

L'ANICAV è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto Confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

ANICAV è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al proprio Codice Etico, che costituisce parte integrante del presente statuto, e al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, ANICAV è impegnata a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati;
2. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Articolo 2 – Attività istituzionali

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello Statuto Confederale ed in raccordo alla propria mission, l'ANICAV persegue i seguenti scopi:

1. rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico- economico, sindacale, legale e tributario;
2. ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati;
3. stipula di contratti collettivi di lavoro e collaborazione alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
4. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore;
5. supporto all'internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;
6. promozione e svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale;
7. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;
8. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale;
9. organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale;
10. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie.

Su delibera del Consiglio generale l'ANICAV ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.

L'ANICAV non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II – SOCI

Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono far parte dell'Associazione le imprese che esercitano attività industriale o commerciale nel campo delle conserve alimentari di derivazione vegetale e settori affini.

Dell'Associazione possono far parte, inoltre, Consorzi, Raggruppamenti di Aziende, Cooperative esercenti attività nel settore delle conserve alimentari vegetali e settori affini, sempre che i loro ordinamenti ed i loro scopi non contrastino con il presente Statuto e il Codice Etico associativo.

I Consorzi e i Raggruppamenti di Aziende si rendono garanti e responsabili del possesso, da parte delle proprie Aziende, di tutti i requisiti richiesti dal presente Statuto, nonché

dell'osservanza, da parte delle stesse, delle norme e obblighi di cui allo Statuto nonché al Codice Etico associativo.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, secondo modalità previste dal Consiglio Generale, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentato dai soci effettivi. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle imprese dell'Associazione.

Per poter far parte dell'Associazione le imprese devono osservare le inderogabili disposizioni contenute nello Statuto, nel Codice Etico associativo, nel Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria e nei regolamenti confederali.

Articolo 4 – Rapporto associativo

Per essere iscritte all'ANICAV le singole imprese devono presentare, per iscritto, una domanda di adesione, a firma del loro legale rappresentante indirizzata al Presidente dell'Associazione e compilata sugli appositi moduli predisposti dall'Associazione. La domanda deve contenere l'indicazione:

- del Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
- dell'attività prevalente e di quelle secondarie svolte;
- del numero ed ubicazione degli stabilimenti nei quali si esplica l'attività;
- del numero dei dipendenti fissi in organico, nonché del numero di lavoratori stagionali impiegati nel corso dell'anno solare precedente quello della domanda di iscrizione;
- dell'importo complessivo delle retribuzioni corrisposte alla totalità dei dipendenti nell'anno solare precedente quello della domanda di iscrizione;
- dei quantitativi delle singole materie prime agricole trasformate nel corso dell'anno solare precedente quello della domanda di iscrizione;
- di ogni altra informazione richiesta dal Consiglio di Presidenza.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria e del Codice Etico associativo. Alla domanda deve, inoltre, essere allegato un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, rilasciato in data non anteriore a tre mesi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale e associativo.

I Consorzi, i Raggruppamenti e le Cooperative per essere iscritte all'Associazione devono presentare la relativa domanda a firma del legale rappresentante, contenente l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto.

Ad essa devono essere allegati:

- copia autentica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

- copia del registro o elenco degli associati con l'indicazione, per ciascuno di essi e nel complesso degli elementi e dati richiesti per la iscrizione delle Imprese singole;
- copia autentica del verbale dell'Organo competente che ha deliberato l'adesione all'ANICAV;
- copia dell'ultimo verbale relativo alla elezione delle cariche sociali.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta per l'approvazione, sempre a scrutinio palese, al Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.

Il Consiglio di Presidenza può richiedere, per l'ammissione, particolari requisiti o documentazione aggiuntiva.

Le modalità di comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il rapporto associativo ha una durata minima di un anno e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno quattro mesi prima della scadenza del biennio.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Articolo. 5 – Diritti e doveri

L'iscrizione dà diritto all'associato, in regola con gli adempimenti e gli obblighi associativi, di avvalersi delle prestazioni fornite dall'Associazione.

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte dall'ANICAV e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione all'ANICAV ed al sistema confederale nonché ad utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal Regolamento Unico per il sistema confederale.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di Attuazione, il Codice Etico Associativo e il Codice Etico e dei valori associativi confederale nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

In particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale, con possibilità di condividere piani di rientro in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di crisi aziendale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa - con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte - anche promuovendo l'attivazione di nuovi servizi associativi ovvero eventi di particolare rifrazione esterna a supporto dell'immagine e della legittimazione associativa e a cooperare per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.2;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati dall'ANICAV ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi;
- e) applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- f) fornire all'Associazione, su sua richiesta, elementi, notizie e dati relativi all'attività esercitata;
- g) consentire controlli ed accertamenti ai fini del rilascio di certificazioni da parte dell'Associazione;
- h) non trattare direttamente con Enti, Autorità, Organizzazioni di qualsiasi natura problemi e questioni di cui per Statuto sia investita l'Associazione, senza espresso preventivo benessere della stessa;
- i) comunicare all'Associazione, sotto la propria responsabilità, ogni variazione che dovesse intervenire negli elementi e dati forniti all'atto dell'iscrizione. Entro il 31 gennaio di ciascun anno dovranno, comunque, essere comunicati i dati afferenti l'anno solare precedente, necessari per la determinazione delle quote e contributi di cui all'Art.8;
- j) astenersi da ogni iniziativa ed azione in contrasto con i fini, le deliberazioni e le direttive dell' Associazione;

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Articolo. 6 – Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Articolo. 7 – Rappresentanza per la stipula e la modifica di Contratti Collettivi di lavoro e di Accordi – Trattazione di vertenze collettive

Con l'iscrizione all'ANICAV, gli associati, delegano ad essa la rappresentanza nella stipula e nella modifica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, di protocolli e di accordi interprofessionali ed economici che investono interessi di categoria, nonché la trattazione di vertenze collettive, se non di competenza esclusiva di altro livello confederale delle Associazioni territoriali della Confederazione Generale dell'Industria Italiana e/o della Federazione Nazionale di settore.

Gli Associati devono dare comunicazione all'ANICAV di ogni richiesta di nuove condizioni normative e salariali pervenute dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, nonché delle vertenze sindacali di carattere collettivo, allo scopo di rendere possibile ogni intervento da parte dell'Associazione.

Articolo. 8 – Quote e Contributi Associativi

Ciascun associato è obbligato a corrispondere e versare all'ANICAV una quota di ammissione, una quota ordinaria annuale di partecipazione, nonché eventuali contributi straordinari o integrativi o finalizzati.

La quota di ammissione deve essere versata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Presidenza.

La quota ordinaria annuale di partecipazione, rapportata ad anno solare, è costituita da una quota minima fissa eguale per tutti nonché da una quota aggiuntiva, che per gli Associati svolgenti attività industriale è determinata sulla base di una o più aliquote proporzionali commisurate a parametri quali, a mero titolo esemplificativo, la quantità della materia prima agricola trasformata nell'anno solare precedente, l'importo complessivo delle retribuzioni corrisposte alla totalità dei dipendenti nell'anno solare precedente, quali risultano dalle scritture contabili, il numero totale dei dipendenti occupati nell'anno solare precedente.

Per gli Associati svolgenti esclusivamente attività commerciale e/o di servizi la quota aggiuntiva può essere in misura fissa o determinata sulla base di un'aliquota proporzionale commisurata al fatturato dell'anno solare precedente o ad altri parametri che di volta in volta, saranno determinati dal Consiglio Generale.

La misura delle quote di cui ai precedenti punti, il parametro di riferimento e le modalità e aliquote per la determinazione della quota aggiuntiva sono fissate dal Consiglio Generale e sottoposte annualmente a conferma (anche tacita) o a revisione.

Per i soli soci aggregati, il Consiglio Generale determinerà di volta in volta l'ammontare del contributo associativo.

Eventuali contributi straordinari e/o integrativi obbligatori a copertura di spese inerenti la costituzione di servizi speciali ed il funzionamento dell'Associazione possono essere stabiliti dal Consiglio di Presidenza e determinati, nella misura, con i medesimi criteri e riferimenti di quelli ordinari, ovvero, per particolari esigenze e se in misura non rilevante, con diversi criteri e riferimenti ed anche in misura fissa.

Il Consiglio di Presidenza può, altresì, determinare corrispettivi specifici in funzione di particolari prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali (contributi finalizzati).

Il regolare pagamento di tutte le quote e contributi è condizione essenziale per l'esercizio dei diritti sociali. Il mancato o parziale versamento di essi, mentre sospende l'esercizio di tali diritti, non esime l'associato inadempiente dall'obbligo della corresponsione delle somme dovute, fermo restando il diritto dell'Associazione di agire con tutti i mezzi consentiti dalla legge per il recupero delle somme stesse.

Le quote o i contributi associativi, ordinari, straordinari, integrativi e finalizzati, sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono in alcun caso rivalutabili.

TITOLO III GOVERNANCE

Articolo 9 – Organi associativi

Sono organi dell'ANICAV:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo – Proviviri e Revisori contabili.

Articolo 10 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente. La regolarizzazione contributiva può avvenire sino al momento dell'apertura dei lavori assembleari.

L'Assemblea ordinaria si riunisce entro il mese di giugno di ogni quadriennio pari per l'elezione dei membri del Consiglio Generale, dei Proviviri e dei Revisori ed entro il mese di giugno di ogni quadriennio dispari per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

L'Assemblea può essere articolata in una parte privata, riservata ai soci, ed in una parte pubblica aperta alla partecipazione di esterni, espressioni del sistema confederale e del mondo istituzionale. La parte pubblica può prevedere specifici interventi e relazioni tematiche o dibattiti e momenti di confronto e di analisi su temi di particolare attualità o interesse per il comparto.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per

l'accesso alle cariche direttive, ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

I soci possono intervenire in Assemblea anche collegandosi in video e audioconferenza, secondo le modalità previste nel Regolamento attuativo del presente Statuto.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

Non possono partecipare all'Assemblea e non possono ricevere delega le imprese per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.

I voti spettanti in Assemblea vengono calcolati in base alle quote ordinarie annue di partecipazione determinate a norma dell'Art.10 e precisamente:

- fino a € 500: un voto
- oltre € 500 e fino a € 1.500: un ulteriore voto ogni € 250 o frazione superiore a € 125;
- oltre € 1.500 e fino a € 3.000: un ulteriore voto ogni € 300 o frazione superiore a € 150;
- oltre € 3.000 e fino a € 5.000: un ulteriore voto ogni € 500 o frazione superiore a € 250;
- oltre € 5.000: un ulteriore voto ogni € 750 o frazione superiore a € 375.

Con delibera del Consiglio Generale possono essere aggiornati i limiti di riferimento, cioè i suddetti importi, in relazione alle variazioni intervenute nel potere di acquisto dell'euro.

Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito registro; di esso potranno prenderne visione solo le aziende in regola con il versamento dei contributi associativi.

L'Associazione è tenuta a comunicare all'azienda associata, all'atto dell'iscrizione e in caso di variazione, il numero dei voti cui ha diritto ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.

Ai soci che alla data dell'Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un solo voto.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Provisori e il Direttore Generale.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

1. eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente, i Vice Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività;
2. eleggere, ogni quadriennio pari i componenti elettivi del Consiglio Generale;

3. eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili;
4. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
5. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
6. modificare il presente Statuto;
7. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
8. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 11 – Consiglio Generale

Sono componenti di diritto del Consiglio Generale:

- 1) il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President, i tre Past President precedenti all'ultimo purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privi di incarichi politici;
- 2) i rappresentanti generali eletti dall'Assemblea, in numero non superiore a 12 (dodici), assicurando necessariamente la presenza adeguata ed equilibrata di tutte le espressioni della base associativa, secondo le procedure e i requisiti indicati nel Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- 3) 2 (due) componenti nominati direttamente dal Presidente scelti tra rappresentanti di imprese associate che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività per storia personale ed imprenditoriale. Il loro mandato coincide con quello del Presidente che li ha nominati, cui spetta anche la facoltà di revocare le nomine in caso di perdita dei requisiti.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori contabili, i Probiviri e il Direttore Generale.

Non sono ammessi invitati permanenti diversi da quelli di diritto, tuttavia è prevista la possibilità di invitare a singole riunioni persone diverse dai componenti in ragione del contributo che può essere assicurato ai temi all'ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. E' ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a un quadriennio consecutivi, successivi a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi, ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

I Vice Presidenti e il Tesoriere, che cessano di ricoprire la carica per scadenza di mandato, continuano a far parte del Consiglio Generale fino alla scadenza dello stesso.

Il Consiglio Generale si riunisce, di norma, almeno una volta al mese.

I componenti possono intervenire in Consiglio Generale anche collegandosi in video e audioconferenza, secondo le modalità previste nel Regolamento attuativo del presente Statuto.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

1. proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
2. eleggere, su proposta del Presidente, il consigliere Tesoriere incaricato degli affari amministrativi;
3. fissare il numero dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio Generale e l'eventuale Vice Presidente da scegliere tra i giovani imprenditori;
4. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
5. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
6. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
7. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
8. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
9. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini associativi;
10. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
11. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
12. determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle stesse;
13. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
14. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
15. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 12 - Consiglio di Presidenza

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente, 4 Vice Presidenti elettivi, il Vice Presidente scelto tra i giovani imprenditori e il Tesoriere, eventualmente nominati.

I Vice Presidenti e il Tesoriere rimangono in carica un quadriennio con una sola possibilità di rielezione consecutiva. Dopo i mandati consecutivi, ulteriori rielezioni sono possibili solo dopo una vacanza di almeno un mandato.

L'ultimo Past President partecipa come invitato.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno.

Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 40 giorni.

I componenti possono intervenire in Consiglio di Presidenza anche collegandosi in video e audioconferenza, secondo le modalità previste nel Regolamento attuativo del presente Statuto.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

1. stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine della Associazione;
2. dirigere l'attività dell'ANICAV nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio generale e controllarne i risultati;
3. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
4. deliberare sulle domande di adesione;
5. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
6. nominare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
7. sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio generale e dell'Assemblea;
8. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
9. nominare e revocare il Direttore dell'Associazione;
10. deliberare le sanzioni di sospensione;
11. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 13 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale, e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione, di cui all'art. 12, previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

1. la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; La rappresentanza legale conferisce, fra l'altro, la facoltà: di sottoscrivere atti, contratti ed accordi in nome e per conto dell'Associazione; di dare valida e liberatoria quietanza; di emettere, girare e quietanzare assegni circolari, bancari, postali e vaglia; di emettere, accettare, girare effetti cambiari, tratte o cambiali tratte; di rappresentare l'Associazione innanzi a tutti gli Organi, Enti, Associazioni, Commissioni, Autorità amministrative, giudiziarie, fiscali; di agire e resistere in giudizio dinanzi a qualsiasi Autorità di ogni grado e dinanzi alla Corte Costituzionale, nominando e revocando avvocati, procuratori, consulenti; di presentare querele e denunce e costituirsi parte civile; di compromettere in arbitrati, transigere, conciliare, rinunciare, accettare rinunzie, ecc.;
2. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
3. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
4. l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
5. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
6. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario, o in assenza il più anziano di età, ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Articolo 12 – Commissione di designazione

La Commissione è composta da tre membri.

I membri sono sorteggiati all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi (con esclusione del Presidente in carica) definito dal Collegio Speciale dei Probiviri, in coordinamento con tutti i Past President. I nominativi devono essere espressione particolarmente qualificata, per storia imprenditoriale e associativa, di imprese aderenti agli Associati effettivi ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi confederale e dal Codice Etico associativo. Una volta definita, la rosa dei nomi deve essere comunicata al Presidente che dovrà convocare il Consiglio di Presidenza e tutti i candidati inseriti nella rosa per procedere al sorteggio. Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione viene sorteggiato anche un ulteriore nominativo per eventuale sostituzione.

La Commissione deve insediarsi 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata di 3 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica, d'intesa con il Collegio dei Probiviri, il profilo personale e professionale, il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carica nonché la piena e conforme adesione all'impianto etico e valoriale del sistema associativo.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente designato viene sottoposto al voto dell'Assemblea che dovrà esprimersi a scrutinio segreto, utilizzando una scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione del nominativo proposto dal Consiglio Generale. Il Presidente viene eletto con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

In caso di voto negativo dell'Assemblea è necessario far ripartire le consultazioni, affidando un secondo mandato della Commissione di designazione in carica.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea, la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale, non si intende respinta. Sarà necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

Articolo 15 – Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da quattro Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vicario. Il Consiglio Generale potrà decidere di incrementare la squadra dei Vice Presidenti con un quinto Vice Presidente scelto tra i giovani imprenditori, aventi i requisiti previsti dal Regolamento di cui al successivo art. 18.

Il Presidente designato, in una riunione successiva a quella di designazione, propone al Consiglio Generale i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

I Vice Presidenti vengono designati "a pacchetto", con voto segreto, dal Consiglio Generale con una scheda recante l'alternativa di voto tra approvazione/non approvazione.

Prima della presentazione al Consiglio Generale, il Presidente provvede a comunicare i nominativi in maniera riservata al Collegio speciale dei Probiviri per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale e verificare il possesso del requisito del completo inquadramento.

In caso di voto negativo del Consiglio Generale, il Presidente designato può presentare una nuova squadra. Nell'ipotesi di un'ulteriore bocciatura, si dovrà avviare nuovamente le consultazioni per la candidatura a Presidente.

I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea contestualmente al Presidente. In caso di voto negativo dell'Assemblea i candidati a Vice Presidente possono essere riproposti da un nuovo Presidente designato.

Ai Vice Presidenti potranno essere affidate deleghe che potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree e ai settori fondamentali in cui si articola l'attività dell'Associazione.

Ciascun Vice-Presidente, nel disimpegno dei propri compiti, potrà costituire gruppi tecnici con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività raccordate alle deleghe assegnate.

Nell'esercizio delle loro funzioni, i Vice Presidenti sono responsabili dello svolgimento dei programmi e dell'attività del settore di loro competenza e fanno capo al Presidente per l'opportuna informativa ed il conseguente coordinamento decisionale.

I Vice Presidenti terminano il mandato in caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti.

In caso di dimissioni o di impedimento di un Vice Presidente, il Presidente propone al Consiglio Generale la relativa sostituzione.

Articolo 16 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3, di cui uno iscritto nel Registro dei Revisori contabili, scelti anche al di fuori dei rappresentanti degli Associati.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche dell'Associazione e le omologhe cariche del sistema associativo.

Per le modalità di elezione e di funzionamento si fa riferimento a quanto specificatamente previsto al regolamento di attuazione del presente Statuto o, in assenza, alle norme contenute nel regolamento unico per il Sistema di Confindustria.

Spetta a tre Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute

definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Proviviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente Statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

All'inizio di ogni anno i Proviviri designano, a rotazione e al loro interno, 3 Proviviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Proviviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Proviviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE

Articolo 17 – Sezioni merceologiche e Gruppi di lavoro territoriali

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento degli scopi statutari l'Associazione può essere articolata in Sezioni, espressione dei comparti merceologici rappresentati, e/o in Gruppi di lavoro territoriali. Le Sezioni merceologiche ed i Gruppi di lavoro territoriali hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e di rappresentare le esigenze di queste negli organi statutari.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberate dal Consiglio Generale; lo stesso udito il parere delle imprese interessate, ha facoltà di raggruppare e suddividere i settori merceologici e/o gruppi di lavoro territoriali già costituiti in conformità a nuove necessità organizzative.

Il numero, la composizione, l'articolazione e le modalità di funzionamento delle Sezioni e dei Gruppi di lavoro sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Articolo 18 – Gruppo Giovani

E' costituito, nell'ambito dell'ANICAV, il Gruppo Giovani Imprenditori.

Il Gruppo Giovani dispone di un proprio Regolamento approvato dal Consiglio Generale dell'ANICAV, che stabilisce, tra l'altro, i requisiti per l'appartenenza.

Il Gruppo Giovani, a maggioranza dei componenti, propone al Presidente designato, qualora previsto, il nominativo del Vice Presidente da assegnare ai giovani imprenditori.

TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Articolo 19 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Può essere delegato dal Presidente a particolari incarichi o mansioni anche con potere di rappresentanza.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Articolo 20 – Tesoriere

Il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, può nominare un Consigliere Tesoriere incaricato degli affari amministrativi dell'Associazione con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta negli anni dispari.

Egli - se diverso dal Presidente - sovrintende, di concerto con il Presidente, all'amministrazione del patrimonio e alla gestione dei fondi dell'Associazione; esercita il controllo sugli uffici amministrativi ed è componente del Consiglio di Presidenza.

All'uopo è facultato, senza che vengano meno analoghe facoltà spettanti al Presidente:

- a far fronte a tutte le spese di ordinaria amministrazione e gestione dell'Associazione, anche emettendo, girando e quietanzando assegni circolari, bancari, postali e vaglia;
- a fare qualsiasi operazione e curare pratiche presso Amministrazioni di Stato, regionali e comunali, militari, postali, telegrafiche e telefoniche; presso dogane, ferrovie, esattorie, ecc.;
- a fare ogni altra operazione delegata espressamente dal Presidente.

Il Presidente può sottoporre a particolari limitazioni o modalità le facoltà spettanti al Tesoriere.

Articolo 21 - Fondo comune

Il Fondo Comune è costituito da:

- a. quote e contributi corrisposti dai soci
- b. avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve

- c. investimenti mobiliari e immobiliari
- d. erogazioni o lasciti a favore di ANICAV

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione ed a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento dell'attività associativa.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

Articolo 22 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Essi sono costituiti dal conto economico, dal prospetto delle fonti e degli impieghi e il consuntivo dallo stato patrimoniale.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene, invece, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e da quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell'Associazione è corredato da relazioni di certificazione.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Articolo 23 – Adesione ad altre Associazioni

L'ANICAV, nel rispetto dell'appartenenza al Sistema Confederale, può aderire e partecipare ad altre Associazioni, Unioni, Consorzi, Enti, Organismi ed Organizzazioni, sia nazionali che estere, i cui fini siano compatibili con le proprie finalità.

Articolo 24 - Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 25% dei voti totali esercitabili.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 66% dei voti presenti che rappresentino almeno il 50% dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono

essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 25 – Norme Transitorie

Le norme del presente Statuto, così come modificate, concernenti il rinnovo e la durata degli Organi statutari con le modalità e nei tempi previsti dagli Art. 11, 12, 13 e 15, avranno attuazione alla scadenza naturale delle cariche.

Le attuali cariche, salvo cessazioni per motivi diversi dalla scadenza, restano immutate e si protrarranno fino alle nuove elezioni o designazioni ed i periodi trascorsi non saranno computati come durata di permanenza nelle cariche stesse ai fini della rieleggibilità nelle cariche stesse.

Articolo 26 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria, nonché le disposizioni di legge.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Assemblea Straordinaria dei Soci

4 luglio 2016

CAPITOLO I - RAPPORTO ASSOCIATIVO

ADESIONE E DURATA

- All'azienda richiedente e ai soci effettivi va data immediata comunicazione dell'accoglimento o rigetto della domanda di adesione da parte del Consiglio di Presidenza.
- Contro le deliberazioni del Consiglio di Presidenza, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione di cui al precedente alinea, i soli soci effettivi possono impugnare l'accoglimento della domanda con indicazione specifica e dettagliata dei motivi procedurali e/o delle ragioni di contro interesse, con ricorso – senza effetto sospensivo – al Collegio speciale dei Probiviri, che dovrà pronunciarsi con decisione inappellabile entro i successivi trenta giorni.
- L'azienda richiedente, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al Consiglio Generale contro il rigetto della domanda e chiedere l'impugnazione al Collegio Speciale dei Probiviri, entro il termine perentorio di dieci giorni, dell'eventuale ulteriore rigetto. Il Collegio dovrà pronunciarsi con decisione inappellabile entro i successivi trenta giorni.
- Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.
- Il rapporto associativo ha una durata minima di un anno e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno quattro mesi prima della scadenza del biennio.

CESSAZIONE

- Il socio dimissionario mantiene il diritto all'elettorato attivo, alla partecipazione agli organi associativi e all'utilizzo dei servizi fino alla naturale scadenza del termine.
- La qualità di socio si perde:
 1. per dimissioni;
 2. per fallimento, con effetto dalla data di dichiarazione di fallimento con sentenza passata in giudicato. Dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo. Per le altre procedure concorsuali – compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura;
 3. in caso di totale cessazione dell'attività imprenditoriale oppure in caso di trasformazione che esclude ogni forma di attività nel settore delle conserve alimentari di origine vegetale e affini. In entrambi i casi l'Impresa recedente deve produrre un certificato della Camera di Commercio comprovante l'avvenuta cessazione o trasformazione;
 4. in caso di cessione, a qualsiasi titolo, o affitto dell'azienda o dello stabilimento di produzione, con contestuale cessazione di ogni propria attività industriale e commerciale. In tali casi, l'associato deve darne formale e documentata comunicazione all'Associazione. La nuova impresa nascente, l'incorporante, il subentrante o il cessionario o locatario è tenuto solidamente al pagamento di quanto dovuto dal dante causa;

5. per esercizio del diritto di dissociazione per qualsiasi altro motivo tale da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, con contestuale ed immediata cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso;
- La qualità di associato può perdersi anche per risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione con delibera del Consiglio di Presidenza, senza possibilità di ricorso ai Proviviri, in caso di infrazioni al Codice Etico e dei Valori Associativi, per cause di oggettiva ed accertata gravità ostative al mantenimento del rapporto associativo, a seguito di grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dalle deliberazioni adottate dagli Organi statutari, nonché per violazione delle norme di etica professionale suscettibile di compromettere gli interessi della categoria. La risoluzione comporta la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e la permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto associativo.

Costituisce, comunque, grave inadempienza:

- l'adesione ad altre Associazioni, incompatibile con il Sistema Confederale;
- il mancato pagamento delle quote e dei contributi associativi protrattosi per oltre un semestre.

I Consorzi e le Cooperative per recedere dall'Associazione devono esibire il verbale dell'Organo competente che ha validamente adottato tale delibera.

- L'associato, in caso di cessazione del vincolo associativo, per qualsiasi causale, è tenuto al pagamento delle quote associative per l'intero anno solare nel quale l'evento si è verificato, nonché di tutti i contributi e corrispettivi specifici maturati fino al momento della cessazione del vincolo associativo, secondo quanto fissato di seguito:
 - a) nel caso di dimissioni entro i termini, di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o di espulsione sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
 - b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio, salvo diverso accordo pattuito per particolari condizioni (a titolo esemplificativo: adesioni plurime).
- La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

SANZIONI

- Censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale.
- Sospensione dell'impresa associata: deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi. La sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni.
- Decadenza dagli organi associativi: deliberata dal Collegio Speciale dei Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta, ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica, ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa

- carica (in particolare perdita del completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante).
- Espulsione dell'impresa associata: deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile. L'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi – validati dal Consiglio di Presidenza – di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari.
 - Radiazione del rappresentante in Associazione: deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda, sollecitandola a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.
 - Le sanzioni devono essere applicate con un ordine di graduazione in relazione alla gravità degli inadempimenti.
 - Contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso il ricorso ai Proviviri, nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

CAPITOLO II – GOVERNANCE

ASSEMBLEA

Convocazione

- L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno e, comunque, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento. L'Assemblea ordinaria è convocata entro il mese di giugno di ogni quadriennio pari per l'elezione dei membri del Consiglio Generale, dei Proviviri e dei Revisori ed entro il mese di giugno di ogni quadriennio dispari per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è, inoltre, convocata quando lo ritenga opportuno e lo richieda il Consiglio Generale o il Consiglio di Presidenza o ne sia fatta motivata richiesta da tanti Associati che dispongono, complessivamente, di almeno un quinto del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati aventi diritti al voto.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente con funzioni di Vicario, o in mancanza, da quello più anziano di età, a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.
- In caso di urgenza, l'Assemblea ordinaria può essere convocata a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimenti
- La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione - in prima ed eventualmente in seconda convocazione, la quale dovrà essere effettuata almeno ventiquattro ore dopo la prima - e dell'ordine del giorno. La documentazione relativa può essere inviata anche in un momento successivo alla convocazione ma, in ogni caso, entro i due giorni precedenti l'Assemblea. Nella convocazione, qualora sia prevista la partecipazione all'Assemblea in video o audioconferenza, tale possibilità dovrà essere esplicitata.
- L'ordine del giorno può essere integrato ad iniziativa del Presidente fino a 48 ore prima dell'inizio dell'Assemblea e, in sede di apertura dei lavori, su richiesta di

almeno il 50% dei voti assembleari presenti, purché gli stessi rappresentino almeno il 20% di quelli totali. In entrambi i casi dall'integrazione sono esclusi gli adempimenti elettorali, le modifiche statutarie e lo scioglimento.

- L'avviso di convocazione va spedito anche agli associati non in regola con il versamento delle quote e contributi sociali. Essi per poter far parte dell'Assemblea ed esercitare il diritto di voto devono, quale condizione essenziale, porsi in regola e sanare ogni pendenza entro l'apertura dei lavori assembleari.
- L'Assemblea è convocata di norma nella sede dell'Associazione. Può, tuttavia, essere convocata, in altro luogo designato dal Presidente, nell'ambito, però, del territorio della UE.

Costituzione

- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente con funzioni di Vicario ovvero, in mancanza, dal Vice-Presidente presente più anziano d'età.
- Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore Generale dell'Associazione o da un'altra risorsa individuata all'interno della struttura associativa.
- L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno il 20% dei voti esercitabili. Trascorsa un'ora dalla convocazione ovvero in un'eventuale seconda convocazione non è richiesto alcun quorum, fatta eccezione nei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20%.
- Per il calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.
- La verifica del quorum costitutivo è prevista solo all'apertura dei lavori, fatta salva la possibilità di richiederla nuovamente nel corso dell'Assemblea da parte di almeno 1/5 dei voti presenti.
- Il Presidente può invertire i punti all'ordine del giorno senza chiedere l'approvazione dell'Assemblea, fatto salvo il parere contrario di almeno il 50% dei voti presenti.

Deliberazioni, Votazioni, Verbali

- Le deliberazioni generali sono prese a maggioranza semplice senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum.
- Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione ovvero che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.
- Per l'approvazione di modifiche statutarie è richiesta una maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti in Assemblea e che rappresentino almeno il 30% dei voti totali esercitabili.
- Per l'approvazione dello scioglimento è richiesta una maggioranza qualificata non inferiore al 66% dei voti presenti che rappresentino almeno il 50% dei voti totali esercitabili.
- In caso di elezioni a scrutinio segreto, il Presidente, in apertura dei lavori, designa due scrutatori tra i presenti. Il Presidente può, inoltre, fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, che in ogni caso non potrà essere superiore ad un'ora. In tale lasso di tempo potranno votare anche i componenti intervenuti successivamente alla formale apertura dei lavori. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura delle votazioni.

- In caso di più votazioni simultanee devono essere predisposte schede di colore diverso per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i soci votanti, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di astensione.
- I soci collegati in video e audioconferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.
- Lo scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti persone. Tuttavia, 1/4 dei voti presenti in Assemblea può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento.
- È opportuno frazionare i voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza.
- Sono considerati astenuti i soci che non ritirano la scheda ovvero non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.
- Per tutti i casi in cui non è obbligatorio lo scrutinio segreto, il Presidente può stabilire che le votazioni avvengano per scrutinio palese. Le votazioni avvengono per alzata di mano, con chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti. Il voto del Presidente, in caso di parità, ha valore doppio.
- Per approvazione di modifiche statutarie/regolamentari e dello scioglimento è previsto un appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure il voto palese su supporto cartaceo, con identificazione del votante e senza frazionamento dei voti.
- La proclamazione degli eletti è fatta in ordine alfabetico, senza indicazione del numero di preferenze conseguite.
- Le schede delle votazioni a scrutinio segreto devono essere conservate per cinque anni.
- Tutte le riunioni devono essere soggette a verbalizzazione. È possibile procedere alla registrazione dei lavori, previa informativa dei soci partecipanti.
- I verbali devono contenere il report degli interventi in Assemblea. In caso di votazioni a scrutinio palese devono essere riportati il numero totale dei soci votanti, degli astenuti, dei voti favorevoli e dei voti contrari. Per le votazioni a scrutinio segreto il verbale deve riportare il numero totale dei soci presenti, dei voti espressi - distinti in schede nulle e schede valide - gli astenuti - distinti in schede bianche e numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione - i voti favorevoli, i voti contrari, le preferenze riportate.
- Per l'approvazione dei verbali è previsto il silenzio-assenso entro 15 giorni dall'invio a tutti i soci. Entro 10 giorni dall'inoltro è possibile richiedere rettifiche. In caso di contestazioni da parte di contro interessati sul contenuto delle rettifiche, il segretario dovrà darne adeguata comunicazione.
- I verbali devono essere conservati presso l'Associazione, raccolti in sequenza cronologica nel libro verbali, organizzato per durata dei mandati del Presidente dell'Associazione.
- La consultazione dei verbali è ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data delle Assemblee per le quali si richiede di accedere al relativo verbale. Su richiesta, è possibile il rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.
- Le deliberazioni validamente adottate vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

CONSIGLIO GENERALE E CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Convocazione

- Il Consiglio Generale si riunisce di norma almeno una volta ogni mese. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 40 giorni.
- Il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza sono convocati dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente con funzioni di Vicario, o in mancanza, da quello più anziano di età, a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione.
- La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'ordine del giorno. La documentazione relativa può essere inviata anche in un momento successivo alla convocazione ma, in ogni caso, entro le 24 ore antecedenti la riunione. Nella convocazione deve essere indicata la possibilità di partecipazione in video e audioconferenza.
- L'ordine del giorno può essere integrato ad iniziativa del Presidente fino a 24 ore prima dell'inizio della riunione e, in sede di apertura dei lavori, su richiesta di almeno la metà dei componenti dell'organo. In entrambi i casi dall'integrazione sono esclusi gli adempimenti elettorali, le modifiche statutarie e lo scioglimento.
- In caso di urgenza, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza possono essere convocati a mezzo fax o posta elettronica almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.
- È possibile una convocazione in via straordinaria, qualora la richiesta venga fatta da almeno 1/3 dei componenti dell'organo.
- All'inizio di ogni anno solare va comunicato un calendario delle riunioni ordinarie agli organi direttivi.

Costituzione

- Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente con funzioni di Vicario ovvero, in mancanza, dal Vice-Presidente presente più anziano d'età.
- Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore Generale dell'Associazione o da un'altra risorsa individuata all'interno della struttura associativa.
- Il Consiglio Generale è validamente costituito quando siano presenti almeno 1/3 dei componenti, fatta eccezione nei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
- Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti.
- Per entrambi gli organi concorrono alla formazione del quorum anche i membri collegati in video e audioconferenza.
- Per il calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.
- La verifica del quorum costitutivo è prevista solo all'apertura dei lavori, fatta salva la possibilità di richiederla nuovamente nel corso dei lavori da parte di almeno 1/5 dei voti presenti.
- Il Presidente può invertire i punti all'ordine del giorno senza chiedere l'approvazione del Consiglio, fatto salvo il parere contrario di almeno il 50% dei componenti presenti.
- Gli interventi sono previsti in ordine di prenotazione e potranno avere una durata temporale definita dal Presidente.

- Dopo tre assenze consecutive non giustificate o in caso di mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare è prevista la decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario. Non è ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione. Il componente decaduto non può essere rieletto per almeno un mandato successivo alla dichiarazione di decadenza.

Deliberazioni, Votazioni, Verbali

- In Consiglio Generale le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum.
- In Consiglio di Presidenza le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice senza tener conto degli astenuti. Le schede nulle e le schede bianche rilevano sempre per il calcolo del quorum.
- Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione ovvero che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.
- In caso di più votazioni simultanee devono essere predisposte schede di colore diverso per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i componenti votanti, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di astensione.
- I componenti collegati in video e audioconferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.
- In caso di partecipazione a più titoli in Consiglio Generale, il componente ha diritto ad un solo voto.
- Lo scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti persone. Tuttavia, 1/4 dei componenti presenti può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento.
- Sono considerati astenuti i componenti che non ritirano la scheda ovvero non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.
- Per tutti i casi in cui non è obbligatorio lo scrutinio segreto, il Presidente può stabilire che le votazioni avvengano per scrutinio palese. Le votazioni avvengono per alzata di mano, con chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti. Il voto del Presidente in caso di parità ha valore doppio.
- Il voto è pro capite.
- La proclamazione degli eletti è fatta in ordine alfabetico, senza indicazione del numero di preferenze conseguite.
- Le schede delle votazioni a scrutinio segreto devono essere conservate per cinque anni.
- Tutte le riunioni devono essere soggette a verbalizzazione. È possibile procedere alla registrazione dei lavori, previa informativa dei soci partecipanti.
- I verbali del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza devono contenere un resoconto sintetico della riunione. In caso di votazioni a scrutinio palese devono essere riportati il numero totale dei soci votanti, degli astenuti, dei voti favorevoli e dei voti contrari. Per le votazioni a scrutinio segreto il verbale deve riportare il numero totale dei soci presenti, dei voti espressi - distinti in schede nulle e schede valide - gli astenuti - distinti in schede bianche e numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione - i voti favorevoli, i voti contrari, le preferenze riportate.

- Per l'approvazione dei verbali è previsto il silenzio-assenso entro 5 giorni dall'invio ai componenti presenti.
- I verbali devono essere conservati presso l'Associazione, raccolti, in sequenza cronologica, in appositi volumi riferiti ai singoli mandati.
- La consultazione dei verbali è possibile per tutti i componenti in carica, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e anche in caso di assenza alla riunione della quale si richiede il verbale. Su richiesta, è possibile il rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.
- Le deliberazioni validamente adottate vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

CAPITOLO III – CARICHE ASSOCIATIVE

Organizzazione

- Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito. Eventuali situazioni difformi certificate sono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri contro cui non è possibile alcun ricorso.
- Il Presidente e i Vice Presidenti vengono eletti dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari.
- Il Consiglio Generale, i Probiviri e i Revisori vengono eletti dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio pari.
- Il Presidente rimane in carica per un quadriennio senza possibilità di ulteriori rielezioni.
- I Vice Presidenti rimangono in carica per un quadriennio con una sola possibilità di rielezione consecutiva.
- I componenti del Consiglio Generale, i Probiviri e i Revisori rimangono in carica un quadriennio con possibilità di una sola ulteriore rielezione consecutiva.
- Dopo i mandati consecutivi, ulteriori rielezioni allo stesso titolo sono possibili solo dopo una vacanza di almeno un mandato. Eventuali situazioni difformi, debitamente certificate, sono causa di decadenza automatica deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri contro cui non è possibile alcun ricorso.
- Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato stesso.
- In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della carica associativa, sono necessarie elezioni suppletive per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza, mentre negli altri organi è prevista la possibilità di subentro del primo dei non eletti o di cooptazione mediante votazioni o di mantenere il seggio vacante. In caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.
- La partecipazione agli organi direttivi e di controllo non è delegabile.
- Le liste sono formate sulla base delle autocandidature espresse dalla base associativa che dovranno pervenire al Presidente entro le 48 ore precedenti l'Assemblea e verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.
- Il numero di candidature deve essere superiore al numero di seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità, sarà necessario ridurre il numero di seggi disponibili ovvero predisporre una lista aperta con possibilità di esprimere ulteriori preferenze rispetto alle candidature raccolte.
- Al fine di assicurare la presenza adeguata ed equilibrata di tutta la base associativa in Consiglio Generale, almeno il 50% dei rappresentanti generali eletti

dall'Assemblea, dovranno essere espressione delle piccole e medie imprese di trasformazione del pomodoro.

Per piccole e medie imprese si intendono le aziende che, nel triennio precedente all'elezione, abbiano trasformato in media un quantitativo di pomodoro annuo non superiore ai 500.000 quintali.

Il numero dei rappresentanti delle piccole e medie imprese in Consiglio Generale potrà essere modificato con delibera del Consiglio stesso, assunta su proposta del Consiglio di Presidenza, tenendo conto dell'effettiva rappresentatività delle imprese associate.

- È possibile esprimere un numero di preferenze sempre inferiore ai seggi da ricoprire: il tetto massimo di preferenze deve essere pari ai 2/3 dei seggi da ricoprire. Al fine di evitare errori nell'espressione delle preferenze e di prevenire ragioni di nullità della scheda, il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

Requisiti di accesso e Decadenza

- I componenti del Consiglio di Presidenza devono essere in regola con le norme sul completo inquadramento.
- Possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio Generale, Presidente e Vice Presidente i rappresentanti delle imprese associate, che siano in regola con il versamento dei contributi e delle quote associative, che ricoprano una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante: titolare, legale rappresentante, un delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia, membri del CdA o direttori generali, nonché amministratori, institori e dirigenti d'impresa con poteri qualificati per settori fondamentali dell'attività aziendale.
- In caso di perdita di uno o più dei requisiti di accesso, in mancanza di dimissioni volontarie, è prevista la dichiarazione di decadenza immediata da parte dell'organo di appartenenza. Per il Presidente e i Vice Presidenti la decadenza è deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
- Non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria e dal Codice Etico associativo come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale, nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative ed incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.
- In presenza delle ragioni ostative di cui al precedente comma, in mancanza di dimissioni volontarie è prevista la decadenza immediata pronunciata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
- In ipotesi di incerte situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è considerata comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; è prevista la facoltà del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
- Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva una non rieleggibilità per almeno due mandati successivi.

Allegato 1

DELIBERA SU CARICHE ASSOCIATIVE ED INCARICHI POLITICI

La Giunta, nell'esercizio del suo compito di formulare direttive generali sui comportamenti organizzativi

- analizzati i risultati di attuazione della propria delibera del settembre 1995, in materia di incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici
- considerato che sono tuttora attuali le ragioni di politica associativa che motivarono l'assunzione della predetta delibera, con riferimento particolare alla Carta dei valori associativi nel frattempo approvata dall'Assemblea
- ritenuto quindi opportuno rafforzare ed estendere le previsioni contenute nella richiamata delibera
- tenuto anche conto delle profonde trasformazioni intervenute negli ultimi anni nell'assetto politico-amministrativo del Paese che hanno trasferito alle autonomie locali numerose attribuzioni di interesse diretto delle imprese
- assunto che è interesse del Sistema rafforzare l'autonomia da ogni possibile ingerenza della politica

delibera quanto segue

1. I componenti di tutti gli organi direttivi del Sistema – individuati da ogni singolo statuto – sono impegnati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento della
 - nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale
 - formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale
 - assunzione di:
 - incarichi non elettivi di contenuto politico
 - posizioni direttive in una formazione politica.

I membri di diritto dei suddetti organi, nel caso in cui ricorrano tali situazioni, sono automaticamente sospesi per la durata dell'incarico politico.
2. In caso di mancata presentazione delle dimissioni, il Collegio dei Probiviri dell'organizzazione interessata deve dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta, nel termine massimo di 30 giorni; trascorso tale termine, interviene d'ufficio il Collegio dei Probiviri confederali.
3. La presente delibera non si applica alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico. In tali casi gli imprenditori con cariche che venissero chiamati dal mondo politico a ricoprire incarichi, sono tenuti a chiedere agli organi direttivi della propria Associazione una valutazione vincolante di opportunità.
4. La presente delibera trova applicazione alle situazioni di incompatibilità che verranno a determinarsi dalla data della sua approvazione e sostituisce integralmente e ad ogni effetto organizzativo la precedente delibera del 7 settembre 1995

Approvata dalla Giunta confederale il 12 marzo 2003